**STATEMENT OF WORK**

**N.** **###**

PROGETTO IRISS

Il presente SOW è regolato dal Contratto di Servizi ("Contratto") in vigore tra SMACT scpa ("SMACT") e \_\_\_RagioneSocialeCliente\_\_\_\_\_\_ ("Cliente" o "\_\_NomeBreveCliente \_\_") ed è stipulato tra le Parti a partire dalla data del l'ultima firma di seguito riportata ("Data Effettiva"). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento ma non definiti nel presente documento avranno i significati indicati nel Contratto.

# Dati Progetto:

**ID**: …………

**Titolo:** …………

**Acronimo:** …………

# ScENARIO E OBIETTIVI

Descrivere gli scenari di ricerca, rappresentando sinteticamente una o più esperienze d’uso.

Evidenziare eventuali aspetti scientifici e tecnologici verso i quali si preferisce orientare l’attività di ricerca in base alle valutazioni del Cliente (prodotti, tecnologie, situazione di mercato, altre considerazioni). Descrivere eventualmente la prospettiva più ampia nella quale si inserisce il progetto richiesto (ad es. l’inserimento in sistemi integrati, l’utilizzo in cooperazione con altri sistemi, sensori).

**Obiettivi:**

1. [inserire obbiettivo 1 del progetto]
2. [inserire obbiettivo 2 del progetto]
3. …

Descrivere gli obiettivi realizzativi del SOW rispetto agli scenari qui descritti nel contesto di interesse de Cliente, dettagliando ove possibile l’interpretazione del bisogno applicativo.

Evidenziare nell’ottica della prospettiva più ampia (anche oltre la durata del SOW) l’esistenza di obiettivi specifici secondo differenti orizzonti temporali:

* a breve termine: rapida implementazione a prodotti / sistemi esistenti
* a media termine: innovazione incrementale
* a lungo termine: innovazione strutturale e più profonda

# Piano delle attività:

**WP [nr] – [titolo]**

Il lavoro consisterà in ……………. [inserire una descrizione dettagliata delle attività]

[Se appropriato inserire Task x.x]

Input: [input iniziale per svolgimento del WP, che potrebbe essere un meeting, documentazione dal Cliente, l’output di un precedente WP/Task]

Risultato 1: [breve descrizione dei prodotti della ricerca attesi]

Criteri di accettabilità del Risultato*: [inserire -se opportuno- i criteri]*

Risultato X: [breve descrizione dei prodotti della ricerca attesi]

Criteri di accettabilità del Risultato*: [inserire -se opportuno- i criteri]*

Coinvolgimento subappaltatori nel/nei WP: SMACT affiderà l’esecuzione del WP a [indicare il Dipartimento dell’Università / Centro Ricerca]

**WP [nr] – [titolo]**

…

…

**Sintesi dei Risultati** **e loro costi**

I Risultati saranno consegnati al termine delle attività per ciascun WP/Task come indicato in tabella congiuntamente a costo e responsabile scientifico del subappaltatore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WP/Task | Risultato | Costo | Responsabile scientifico |
| ……. | ….. | ….. Euro | …. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# TempI di esecuzione

La durata di ciascuna attività e la successione delle stesse è riportata nella seguente tabella Gantt (in prima riga i mesi da Data Effettiva inizio progetto SOW):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP / Task / Risult. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| WP1 | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 1.1 |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP2 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |  |
| D2.1/ D2.2/ D2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| WP3 |  |  |  |  |  |  | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |
| D3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| WP4 |  |  |  |  |  | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |
| D4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |

# Analisi dei rischi e piani di mitigazione

[da inserire solo per contratti di valore economico superiore ai 100,000.00 Euro]

I seguenti rischi tecnico-scientifici sono stati individuati, accompagnati da un’analisi preventiva dei possibili piani per mitigarne l’impatto sullo SOW.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WP | Rischio | Azioni da implementare per mitigare il rischio |
| ……. | ….. | …. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo delle attività previste nei WP di cui sopra è

WP 1: ……,.. Euro

WP2: ……,.. Euro

…

Più IVA se dovuta

# Termini di Pagamento

Vista la nota natura “a consuntivo” del co-finanziamento per il progetto IRISS, SMACT agevolerà il Cliente inviando fattura pro-forma in corrispondenza alle scadenze di rendicontazione che verranno comunicate dal Cliente.

Tali fatture “pro-forma” potranno essere utilizzate dal Cliente per la rendicontazione del progetto.

All’avvenuto accredito da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di una *tranche* di finanziamento, SMACT invierà al Cliente fattura che sarà immediatamente pagabile e il cui pagamento costituirà perfezionamento della rendicontazione e potrà quindi abilitare l’erogazione effettiva del contributo.

Il Cliente terrà SMACT indenne da eventuali errori o omissioni del Cliente stesso nella gestione o rendicontazione del progetto che inibiscano l’erogazione del co-finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e in tal caso si impegna a riconoscere in ogni caso a SMACT il corrispettivo sopra definito entro 60 giorni fine mese data fattura.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2017 n. 205, dette fatture saranno emesse in formato elettronico e riporteranno il Codice Univoco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# COMUNICAZIONI

Le relazioni e tutta la corrispondenza tecnica da SMACT verso il Cliente verranno inoltrate al seguente indirizzo: ……….

Per il Cliente il referente è ……….

La corrispondenza del Cliente verso SMACT èverrà inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [smact.competencecenter@legalmail.it](mailto:smact.competencecenter@legalmail.it) oppure all’indirizzo fisico SMACT Società Consortile per Azioni, Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121, Venezia.

Per SMACT il referente è l’ing. Luca Fabbri.

# Protezione dei dati

Titolari del trattamento dei dati personali sono, rispettivamente, SMACT scpa nella persona del proprio Legale rappresentante pro tempore, ed il Cliente, nella persona del proprio Legale rappresentante pro tempore.

[inserire se nominato] Il Cliente ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) disponibile all’indirizzo …………..

# SICUREZZA ED ASSICURAZIONI

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d’esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.

# MISCELLANEA

Ove si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività previste all’interno del presente documento ad integrazione di quanto previsto nell’articolo 10 si applicheranno le seguenti clausole estratte dalla Convenzione tra SMACT ed il/i subappaltatore/i in cui “Parte Ospitante” indica il Cliente;

*omissis*

**Art. 7 Sicurezza e assicurazione**

* 1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte Ospitante per quanto riguarda i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte Ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
  2. L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente Contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
  3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente Contratto, la Parte Ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
  4. L’Università/Centro di Ricerca e SMACT, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
  5. La Parte Ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs. 81/2008. La Parte Ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
  6. La Parte Ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente Contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria come previsto da normativa vigente di cui si rende responsabile. I dati relativi alla sorveglianza sanitaria vengono scambiati ove necessario vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
  7. L’Università/Centro di Ricerca garantisce che il personale di ricerca, compresi i collaboratori e gli studenti, impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto presso le strutture del Committente è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
  8. SMACT garantisce che il proprio personale e il personale della Committente, compresi i collaboratori, eventualmente impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto presso le strutture dell’Università/Centro di Ricerca è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Qualora applicabile, le Parti attueranno quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

In parziale deroga a quanto previsto nel Contratto, per tutti i risultati della ricerca ottenuti attraverso la collaborazione di subappaltatori Università o Centri di Ricerca, si applicheranno le seguenti clausole estratte dalla Convenzione tra SMACT e il/i subappaltatore/i, in cui “Committente” indica il Cliente e “Avente Titolo ai Risultati” indica il Cliente.

*omissis*

1. Proprietà dei Risultati, pubblicazioni e gestione dei Diritti di Proprietà Industriale
   1. Il Responsabile Scientifico consegnerà i risultati dell’attività a SMACT nei tempi e nelle forme riportate nell’Allegato A. I risultati saranno di proprietà dell’Avente Titolo ai Risultati fatto salvo quanto stabilito nel presente Contratto.
   2. a) L’Università/Centro di Ricerca si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei Risultati per attività di ricerca di carattere non commerciale purché la predetta utilizzazione scientifica non pregiudichi l’eventuale brevettabilità dei Risultati.

8.2 b) Si riserva inoltre il diritto di pubblicare/divulgare i Risultati previa autorizzazione scritta da parte dell’Avente Titolo ai Risultati, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutela della proprietà industriale. Tale autorizzazione si riterrà accordata trascorsi 30gg. dalla richiesta da parte dell'Università/Centro di Ricerca senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Avente Titolo ai Risultati.

In particolare in caso di decisione da parte dell’Avente Titolo ai Risultati di tutelare la proprietà industriale dei Risultati, l’Università/Centro di Ricerca si impegna a posticipare ogni pubblicazione avente ad oggetto i Risultati tutelabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di tutela e comunque non superiore a 4 mesi dalla comunicazione di cui all’art.8.3.1. L’Avente Titolo ai Risultati si adopererà per procedere alla verifica della tutelabilità, alla stesura e al deposito della domanda di privativa industriale nel minor tempo possibile.

*(Scegliere una delle opzioni sotto riportate)*

# Opzione 1 per comma 8.3 (nessuna IP)

* 1. Le parti riconoscono che, per sua natura, l’attività oggetto del Contratto non può produrre risultati suscettibili di costituire diritti di privativa rinvenienti da brevetto. (*Saltare all’articolo successivo)*

# Opzione 2 per comma 8.3 (gestione IP)

8.3 Le Parti riconoscono che l’attività oggetto del Contratto potrebbe produrre risultati suscettibili di costituire diritti di privativa rinvenienti da brevetto; in tal caso il diritto ad utilizzare industrialmente i detti risultati spetta al Committente secondo la procedura descritta di seguito.

1. Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca possano costituire Risultati brevettabili, l’Università/Centro di Ricerca immediatamente ne darà notizia a SMACT e al Committente. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Università/Centro di Ricerca, l’Avente Titolo ai Risultati dovrà comunicare per iscritto all’Università/Centro di Ricerca l’interesse al deposito di una domanda di privativa industriale con l’indicazione esplicita del soggetto o soggetti Avente Titolo ai Risultati.
2. L’Avente Titolo ai Risultati avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di privativa industriale e ne sosterrà i costi.
3. La titolarità iniziale della domanda di privativa industriale sarà congiunta tra Università/Centro di Ricerca e l’Avente Titolo ai Risultati.

***Attenzione: per i commi dal 4 al 7 ogni università/centro di ricerca sceglierà una sola delle due opzioni proposte.***

|  |  |
| --- | --- |
| Versione A: cessione della quota | Versione B: licenza esclusiva |
| 1. L’Avente Titolo potrà acquisire la quota di titolarità in capo all’Università facendone richiesta scritta a Università/Centro di Ricerca entro un anno dalla data del deposito. L’Università/Centro di Ricerca si impegna fin d’ora a cedere a titolo oneroso all’Avente titolo ai Risultati la propria quota di titolarità della domanda di brevetto. 2. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto tra l’Avente Titolo ai Risultati e Università/Centro di Ricerca alle condizioni descritte al successivo comma 11.3 3. L’Università/Centro di ricerca potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo, ma con modalità che non ne inficino l’eventuale brevettabilità, i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi. 4. Nell’ipotesi in cui l’Avente titolo ai Risultati non richieda la cessione entro il termine fissato dal comma 4, il Risultato brevettabile dell’Università/Centro di ricerca sull’invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che l’Avente Titolo ai risultati si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare l’invenzione brevettata, con la corresponsione di royalties sul fatturato annuo generato dal brevetto di cui si tratta in misura da negoziare comunque non superiore alle royalties medie dei vari settori di cui al seguente link: https://www.royaltyrange.com/, e con importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l’importo delle royalties dovute all’Università/Centro di ricerca in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare. | 1. L’Avente Titolo potrà acquisire il diritto di sfruttamento esclusivo a fini commerciali facendone richiesta scritta a Università/Centro di Ricerca entro un anno dalla data del deposito. L’Università/Centro di Ricerca si impegna fin d’ora a concedere una licenza esclusiva di sfruttamento, anche in base alla compatibilità con eventuale normativa interna. 2. La suddetta licenza sarà perfezionata mediante uno specifico contratto tra l’Avente Titolo ai Risultati e Università/Centro di Ricerca secondo quanto previsto al successivo comma 8.3.7 3. L’Università/Centro di ricerca potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo, ma con modalità che non ne inficino l’eventuale brevettabilità, i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi. 4. Nell’ipotesi in cui l’Università/Centro di ricerca conceda una licenza esclusiva di sfruttamento del brevetto di cui si tratta, l’Avente Titolo corrisponderà royalties sul fatturato annuo generato dal brevetto in misura da negoziare e comunque non superiore alle royalties medie dei vari settori di cui al seguente link: https://www.royaltyrange.com/, e con importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l’importo delle royalties dovute all’Università/Centro di ricerca in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare. |

1. Qualora l’Avente Titolo ai Risultati non esprima l’interesse al deposito di privativa industriale nei modi sopra indicati, l’Università/Centro di Ricerca potrà depositare domanda di privativa a sua esclusiva titolarità e a sue spese, senza nulla dovere alla controparte. In tale ipotesi tutti i diritti sui Risultati oggetto di privativa sono in capo all’Università/Centro di ricerca, che li potrà esercitare liberamente e conseguentemente non trova applicazione l’art 8.2 lett a) e b), con particolare riferimento alle limitazioni ivi previste.
   1. L’Avente Titolo ai Risultati detiene la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di privativa rinvenienti da brevetto prodotti dall’Università/Centro di Ricerca in esecuzione dell’attività di ricerca di cui al presente Contratto e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’Art. 9, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 8.2 .
   2. Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background messo a disposizione per l’esecuzione del presente Contratto e al proprio Sideground.
   3. Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
   4. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background indicati nell’allegato XXX nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
   5. Qualora il Background del Università/Centro di Ricerca supportato da relativo brevetto fosse necessario all’Avente Titolo ai Risultati per l’uso e/o lo sfruttamento dei Risultati, le parti coinvolte si accorderanno separatamente per le condizioni di un’eventuale licenza”.
   6. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
   7. SMACT garantisce all’Università/Centro di Ricerca che il Committente ha accettato o accetti le clausole del presente articolo.

*omissis*

**Art. 11 Corrispettivo**

* 1. SMACT corrisponderà all’Università/Centro di Ricerca la somma di Euro……… (ripetere in lettere/00) oltre ad IVA, che verrà erogata con accredito sul c/c bancario IBAN n. ……………… presso la ……………….. con le seguenti modalità.
  2. SMACT garantisce all’Università/Centro di Ricerca che il Committente ha accettato che nel caso in cui i Risultati del progetto non vengano raggiunti per fatto non imputabile all’Università/Centro di Ricerca il Committente si impegna comunque a corrispondere quanto pattuito alla suddetta Università / Centro di Ricerca

*omissis*

* 1. Il corrispettivo per la cessione all’Avente Titolo ai Risultati da parte dell’Università/Centro di Ricerca della propria quota rinveniente dalla brevettabilità dei Risultati ai sensi del presente Contratto sarà determinato in buona fede tra le Parti con apposito accordo, utilizzando come linea guida il seguente parametro: il maggiore tra il 20% del Corrispettivo al netto di IVA come indicato sopra al comma 11.1 , e Euro 10.000,00 (diecimila/00);

Saranno inoltre a carico dell’Avente Titolo ai Risultati tutti i costi e le spese connesse all’eventuale cambio di titolarità della privativa industriale ed ogni comunicazione pertinente alla cessione / concessione alle autorità competenti.

Per il CLIENTE: Per SMACT scpa

\_\_\_RagioneSocialeCliente\_\_\_\_

Con sede in: \_\_\_\_\_\_\_via e numero civico\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_CAP, Citttà\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firmato: Firmato:

\_Nome Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Nome Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_titolo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_titolo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano il Cliente dà atto di aver compreso e accettato le seguenti clausole: 5 GARANZIA, 6 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, 7 RECESSO, 8.11 Legge applicabile e giurisdizione

Per il CLIENTE:

\_data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_